

**Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile**

**Autorità:** Cassazione civile sez. lav.

**Data:** 11/12/2014

**n.** 26114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE	Paolo	-	Presidente	-
Dott. DE RENZIS	Alessandro	-	rel. Consigliere	-
Dott. BANDINI	Gianfranco	-	Consigliere	-
Dott. NAPOLETANO	Giuseppe	-	Consigliere	-
Dott. MALSANO	Giulio	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LEUCOPETRA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,  
D.F.R., elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere  
Michelangelo n. 9, presso lo studio dell'Avv. PATRIZIA MITTIGA  
ZANDRI, rappresentata e difesa dall'Avv. CALAMARO Bruno del foro di  
Napoli come da procura a margine del ricorso, con richiesta di  
comunicazioni ex art. 135 disp. att. c.p.c.;

- ricorrente -

contro

O.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Via Ludovisi  
n. 35, presso lo studio dell'Avv. MASSIMO LAURO, rappresentato e  
difeso dall'Avv. NEGRI Mario del foro di Napoli come da procura in  
calce al controricorso;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza n. 4341/2011 della Corte di Appello  
di Napoli dell'8.06.2011/2.08.2011 nella causa iscritta al n. 10361  
R.G. dell'anno 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
5.011.2014 dal Cons. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA  
Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**Fatto**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con ricorso, depositato il 12.11.2008, O.A., dipendente della LEUCOPETRA S.p.A. con la qualifica di "operatore ecologico addetto allo spezzamento", impugnava dinanzi al Tribunale di Napoli il licenziamento a lui intimato dalla datrice di lavoro con raccomandata del 24.05.2007 in ragione della "sua gravissima insubordinazione consistente nel presentarsi in cantiere, marcare la presenza e rimanere inoperoso per tutto il turno di servizio, malgrado precise disposizioni operative dal parte dei suoi superiori gerarchici".

L'adito Tribunale, dopo l'assunzione dei testi ammessi e all'esito di note autorizzate, con sentenza del 4.11.2009 rigettava il ricorso dell' O..

2. Tale decisione, a seguito di appello del lavoratore, è stata riformata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4341 del 2011. che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento in questione, con le conseguenti statuizioni di carattere reintegrato e risarcitorio.

La Corte ha motivato le decisione di illegittimità del licenziamento ritenendo fondato il rilievo del lavoratore circa la mancata adozione da parte dell'azienda delle garanzie per la sicurezza igienico-sanitaria, tenendo conto anche della posizione di sindacalista ricoperta dallo stesso O., che aveva

sollevato le carenze igieniche del cantiere.

La Corte ha aggiunto che la datrice di lavoro era pienamente consapevole delle anzidette carenze, tanto da promettere interventi risolutivi.

La stessa Corte, poi, nel valutare i comportamenti delle parti, ha ritenuto che l'atteggiamento dell' O., inserito nella raccolta dei rifiuti, non fu ingiustificato e fu improntato a correttezza e buona fede, sicchè la reazione dell'azienda fu sproporzionata, non avendo posto in essere procedimenti disciplinari di tono minore o di tipo conservativo.

3. La Leucopetra ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.

L' O. i resiste con controricorso.

## **Diritto**

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo la Leucopetra lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c., nonché vizio di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, dolendosi in particolare del fatto che nel ricorso in appello l' O. non aveva sollevato alcuna specifica critica alla decisione di primo grado, mentre la sentenza di appello disattendeva l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata da essa ricorrente, senza fornire sufficiente motivazione.

Il motivo è infondato, in quanto l'impugnata sentenza (cfr. pag. 19) ha affermato che dal complesso delle argomentazioni svolte dall'appellante si evidenziavano le ragioni poste a sostegno dell'appello, sicchè risultava individuato l'ambito del devolutum dinanzi al giudice del gravame. Trattasi di valutazione adeguata e coerente, cui la ricorrente oppone un diverso non consentito apprezzamento in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1460 e 1219 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 3, nonché vizio di motivazione, contestando l'impugnata sentenza per avere trascurato di valutare in tutta la sua portata l'inadempimento totale e disarmante, posto provocatoriamente e reiteratamente dall' O. e non improntato certo a buona fede e tale comunque da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

Il motivo è infondato.

La Corte ha valutato i contrapposti comportamenti delle parti in causa dopo un attento e ponderato esame delle risultanze testimoniali, giungendo alla conclusione che le denunciate carenze igienico-sanitarie, poste a base della protesta del dipendente, assumessero una gravità particolare in relazione alla precipua natura e consistenza della prestazione lavorativa che lo stesso dipendente era tenuto a compiere, che lo ponevano in contatto con sostanze potenzialmente nocive e pericolose ed in cui era quindi particolarmente necessaria la pulizia personale dopo l'espletamento del turno di servizio.

Orbene le censure mosse dalla ricorrente non colgono nel segno, limitandosi a contestare la ricostruzione del giudice di appello, puntuale e sorretta da congrua ed adeguata motivazione, delle vicende in cui si colloca il licenziamento.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 1127 c.c., per avere l'impugnata sentenza riconosciuto erroneamente all' O. l'intero risarcimento richiesto, pur avendo costui proposto l'azione soltanto il 12.11.2008, a distanza di un anno e sei mesi dal licenziamento del 24.05.2007.

Anche questa doglianza è priva di pregio e va disattesa.

Invero la sentenza impugnata (cfr pag. 10) ha ricostruito la scansione temporale della vicenda, che si è snodata con l'impugnativa del licenziamento in data 29.05.2007, la richiesta del tentativo di conciliazione in data 4.06.2007, la convocazione in data 8.11.2007, la richiesta nel giugno 2008 del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. - rigettato in data 24.07.2008, il ricorso successivo del 12.11.2008.

Sulla base di tali presupposti la sentenza di appello ha ritenuto con accertamento, immune da vizi logici e giuridici, che i tempi osservati dal lavoratore fossero fisiologici rispetto agli adempimenti compiuti e alle iniziative intraprese, con esclusione di qualsiasi profilo di colpa dello stesso O. circa la possibilità da parte sua di limitare i danni derivanti dal licenziamento.

4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese di giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

**PQM**  
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2014

  
  
[www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it) - 20.01.2015

---

© Copyright Giuffrè 2015. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156